

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 www.comune.favara.ag.it

## P.O. 4 - UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

\_\_103\_

data -10/04/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 454

data 12-04-2013

OGGETTO:

Applicazione sanzione amministrativa ex art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito

con la L.R. n. 16/2018. Ditta: ..... OMISSIS ( dati anagrafici ).

## IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 129/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale:

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato dissesto finanziario ai

sensi dell'art 246 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 11 della L. n. 689/1981;

Visto it D.P.R. n. 380/2001;

Vista la Legge 164/2014;

Vista la Circolare A.R.T.A. n. 03/2015 prot. n. 12694 del 28/05/2015;

Vista la L.R. n. 16/2016;

Vista la delibera di G.M.n n.8 del 31/01/2018;

Vista la determinazione del Sindaco n.08/2019 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della P O. n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1º gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto:

Premesso che con O.D. P.O. 4 di demolizione / ripristino stato dei luoghi n. 105/15, prot. n. 22587 Del 01/06/2015, si ordinava alla ditta in oggetto (a demolizione / il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate come da nota informativa P. M. / CC. prot. n. 9182 Del 03/03/2015:

che con nota prot. n. 43994 del 26/10/2015 il Comando P.M. comunicava inottemperanza della suddetta ordinanza; Considerato che l'opera abusivamente realizzata consiste in Quattro Piani fuori terra più veranda (consistenza e stato dell'opera, finito o grezzo);

considerato che detta opera ricade in zona A/B/C/D/E/\_E\_edificabile/agricola/ del P.R.G. VIGENTE; che oltre al vincolo sismico non vi sono vincoli di natura.

Che la stessa non ricade su suolo pubblico;

che ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17 comma 1 fettera q-bis della Legge 164/2014, va applicata la relativa sanzione amministrativa;

Visto il regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell' art. 31 c. 4 bis del t.u. 380/2001, introdotto dall'art. 17 c. 1 lettera q-bis della legge n. 164/2014 del 11/11/2014, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito accertamento di inottemperanza alla demolizione di opere abusivamente eseguite, documento approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 71 del 17/12/2018;

Ritenuto di dovar provvedere in merito alla quantificazione della sanzione di che trattasi come di seguito indicato: (riportare il paragrafo interessato) N. 5

1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi ( quando costituiscono variazioni essenziali – <u>così come definite dall'art. 4 L.R. 37/85</u>- realizzate su immobili non sottoposti a tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi dei "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. L.vo n. 42 del 22/01/2004, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norma nazionali o regionali) realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: EURO 2.000,00;

2) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi ( quando costituiscono variazioni essenziali — <u>così come definite</u> <u>dall'art. 4 L.R. 37/85</u>- realizzate su immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. L.vo n. 42 del 22/01/2004, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali), dunque da ritenersi a tutti gli effetti in totale difformità, realizzati sui volumi principati e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici: EURO 2.500,00;

3) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o intotale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3 o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie: EURO 50/mq (si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

4) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di volume: EURO 20/mc vuoto per pieno (si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie):

5) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concassiona Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento sia di superficie che di volume: la maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri di cui al precedenti punti 3) e 4) cioè 50 Euro/mq o 20 Euro/mc vuoto per pieno (si applica la sanzione minima di Euro 2.000 e massima di Euro 20.000 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

6) Nel caso în cui le opere acusive siano state realizzate sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 art. 27 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista è indipendente dall'entità e dalla volumetria delle opere accertate e, conformemente alle norme di legge, è sempre pari al valore massimo di Euro 20.000,00. Dette area ed edifici sono quelli che, in virtù di leggi statali o regionali o di norme urbanistiche vigenti o adottate, sono assoggettati: - a vincolo di inedificabilità; - destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 187/1982 nel testo vigente; - alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; - appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766; - aree di cui al decreto legislativo 42/2004; - a rischio idrogeologico elevato o molto elevato; - immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del d. Igs. N. 42/2004 o su beni di interesse archeologico; - immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione alle disposizioni della parte terza del d. Igs. 42/2004.

## DETERMINA

- 1) Di applicare, ai sensi art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016 la sanzione ariministrativa pecuniaria di Euro 29,000,00 (diconsi Ventimilaeuro) alla ditta:.... OMISSIS ( dati anagrafici ) per le opere abusivamente realizzate e non demolite in via C/da. PIOPPITELLO sopra descritte.
- 2) Detta somma, ai densi deil'art. 5 del citato regolamento, dovrà essere versata entro 90 giorni, a decorrere dalla notifica del presente atto, su c/c IBAN IT57W0103082930000003961114 Intestato a Tesoreria Comunale di Favara presso Agenzia Monte dei Paschi di Siena Favara. Causale : applicazione sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016 per opere abusive realizzate in C/da. PIOPPITELLO.
- 3) Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo della somma dovuta che, ricorrendo tale ipotesi, verrà gravata degli interessi legali nelle misure previste per legge.
- 4) Si comunica che ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, può essere richiesta la rateizzazione della somma dovuta previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento. Per importi fino a 10.000 Euro è ammessa la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali da pagarsi in due anni. Per importi superiori a 10.000 Euro è ammessa la rateizzazione fino a 15 rate trimestrali da pagarsi in quattro anni. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata.

dei 10% dell'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base dagli interess, legali

In caso di mandato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilità, il comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta.

- 5) Dare atto che la presente non necessita di parere contabile;
- 6) La ditta ha obbligo di trasmettere copia dell'avvenuto versamento entro 10 giorni.;
- 7) Con successivo atto verrà preso il relativo accertamento in entrata.
- La presente viene notificata alle parti tramite Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente atto il destinatario può produrre ricorso od opposizione, entro 30 giorni dalla data di notifica, avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile.

Ai sensi del D.igs 196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, si comunica che il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Favara, nella persona del RPD Ing. F. Bellavia,- nominato con D.S. n. 66 del 20/11/2018 - che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente connesse al presente atto.

Favara,



NOTIFICA

## lo sottoscritto Operatore di polizia Municipale del Comune di Favara (AG) dichiaro di aver notificato, in data odierna il presente atto: Al \_\_ Sig.\_\_\_\_\_\_ a mani di \_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_ Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di \_\_\_\_\_\_\_

RELATA DI

Firma par ricevuta

Favara, B

11 Notificatore

	NOTIFICA A MEZZO POSTA
Copia del presente atto e stata spedita :	al destinatario sopra indicato mediante raccomandata A. R. nº dall'ufficio Postale di Favara, e notificato il
come risul	Itante dall'allegato avviso di ricevimento.
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	L'ADDETTO

2 1	- 60
그 그리아 그 아이들이 그리고 그는 아이를 로워내용하는 그는 그는 이 그리고 있다면 하셨습니다.	
	į
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI	
DEL REGISTRO DELLE POBBLICAZIONI	10.740.000.000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
au abligate all'Albo Pretorio der giorni 15 consecutivi	1
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal	
The state of the s	
	İ
in in the contract of the later in contract of	
	٠.
Uata,	
II Responsabile del servi	zio i
	860 B 266
	- B
19 - 19 de la companya del companya del companya de la companya de	

...

menghani dalam serie delah